

Proposta di emendamenti alle NTA del PPTR alla luce della istruttoria delle osservazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 7/10/2009, n. 20, "Norme per la pianificazione paesaggistica".

NTA ottobre 2013 (con emendamenti abrogativi, indicati con una barra di cancellazione)	NTA ottobre 2014 (con emendamenti integrativi, indicati in grassetto)
<p>Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso</p>	<p>Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso</p> <p>5. Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta.</p>
<p>Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"</p> <p>2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:</p> <p>a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali o atti di governo del territorio;</p> <p>3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi:</p> <p>b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 40%, purché detti piani e/o progetti e interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti; <p>b3) realizzazione di attrezzature facilmente rimovibili per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;</p> <p>a5) trasformazione del suolo con aumento della</p>	<p>Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"</p> <p>2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:</p> <p>a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;</p> <p>a11) perforazione a secco con tasselli delle coste rocciose, se non finalizzata alla sicurezza dei versanti e l'escavazione delle sabbie.</p> <p>3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi sono ammissibili i piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti¹:</p> <p>b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili²; <p>b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;</p> <p>b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.</p>

¹ Le stesse modifiche riguardano il comma 3, artt. 46, 47, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 80, 81, 82.

² Le stesse modifiche riguardano gli artt. 46, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 80, 81, 82, 88

superficie impermeabile, fatta eccezione per le opere specificamente indicate al comma 3	
--	--

<p>Art. 46 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”</p> <p>2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:</p> <p>a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali o atti di governo del territorio;</p> <p>a11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.</p>	<p>Art. 46 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”</p> <p>2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:</p> <p>a11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.³</p>
<p>Art. 49 Individuazione delle componenti geomorfologiche</p> <p>1) Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1.</p>	<p>Art. 49 Individuazione delle componenti geomorfologiche</p> <p>1) Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1. Negli ambiti di paesaggio 5.1 Gargano e 5.2 Monti Dauni la definizione del livello di pendenza potrà essere modificata in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi in sede di adeguamento dei Piani urbanistici generali e territoriali.</p>
<p>Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche</p> <p>3. Le componenti geomorfologiche puntualmente individuate e incluse nel “Catasto dei geositi” di cui all’art. 3 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “Cordoni dunari”.</p> <p>4. Le grotte puntualmente individuate e incluse nel “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali” di cui all’art. 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle prescrizioni</p>	<p>Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche</p> <p>3. Le componenti geomorfologiche individuate nel “Catasto dei geositi” di cui all’art. 3 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i “Geositi”, gli “Inghiottitoi” e i “Cordoni dunari”.</p> <p>4. Le cavità, comunque denominate, individuate nel “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali” di cui all’art. 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 “Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico”, nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all’art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le “Grotte”.</p> <p>Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Versanti”</p>

³ Le stesse modifiche riguardano gli artt. 48, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 81, 82

previste dalle presenti norme per le "Grotte".

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

a4) realizzazione di nuclei insediativi;

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

a4) realizzazione di nuclei insediativi **che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;**

<p>Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali</p> <p>2) Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali utilizzate come foraggiere a bassa produttività, ancorché sottoposti a cambiamento di destinazione d'uso colturale mediante dissodamento, frantumazione e macinazione del banco roccioso. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.</p> <p>4) Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>a) 100 metri dal perimetro esterno dei boschi di cui al precedente art. 58, punto 1);</p>	<p>Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali</p> <p>2) Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia-terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica,-variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1.</p> <p>4) Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:</p> <p>a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione sino a 1 ettaro;</p> <p>b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;</p> <p>c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.</p>
<p>Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali</p> <p>1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:</p> <p>d. rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico;</p>	<p>Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali</p> <p>1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:</p> <p>d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;</p>
<p>Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"</p> <p>a5) realizzazione di nuclei insediativi isolati rispetto a quelli esistenti;</p>	<p>Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"</p> <p>a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;</p>
<p>3) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)</p> <p>Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali di cui al precedente punto 1) lettera c) e d).</p>	<p>3) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)</p> <p>Qualora non sia stata delimitata l'area contigua ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e s.m.i., consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali di cui al precedente punto 1) lettera c) e d).</p>

<p>Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica</p> <p>a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.</p>	<p>Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica</p> <p>a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.</p> <p>Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R. 37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.</p> <p>In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.</p> <p>Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.</p> <p>Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.</p>
<p>Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative</p> <p>2) Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice)</p> <p>Consistono nelle terre civiche site nel territorio di un Comune o di una frazione, intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, come individuate nelle tavole della sezione 6.3.1.</p>	<p>Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative</p> <p>2) Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice)</p> <p>Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella tavola 6.3.1 o come diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio regionale. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.</p>
<p>Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative</p> <p>2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:</p> <p>a) siti interessati dalla presenza e/o</p>	<p>Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative</p> <p>2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)</p> <p>Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:</p> <p>a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale:</p>

stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2) e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. ~~Per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3 essa assume la profondità di 100 m; per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui al precedente punto 2, lettera b) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.~~

segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche

c) Aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rivenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), **lettere a) e b)**, e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- **per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.**
- **per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui al precedente punto 2, lettera b) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.**

<p>Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative</p>	<p>Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative</p> <p>7. Le cavità individuate nel' "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.</p>
<p>Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico</p> <p>1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano con valore prescrittivo le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 delle presenti norme:</p> <p>1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, assumono carattere prescrittivo:</p> <p>a) per i manufatti rurali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco; - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali; - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette; 	<p>Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico</p> <p>1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano con valore prescrittivo le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 delle presenti norme:</p> <p>1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:</p> <p>a) limitatamente ai manufatti rurali in pietra a secco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco; <p>b) limitatamente ai manufatti rurali non in pietra a secco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali; <p>c) limitatamente ai manufatti pubblici nelle aree naturali protette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
<p>Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa</p> <p>1. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2), ricadenti in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).</p> <p>b6) realizzazione di annessi rustici e di altre</p>	<p>Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa</p> <p>1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).</p> <p>b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in</p>

strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti

adiacenza alle strutture esistenti, **e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.**

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico, come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche; è fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e di tutte le utenze afferenti a manufatti legittimamente edificati ed a tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente, ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile

b7) realizzazione, fuori dalle aree di rispetto delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 co. 1 lett. m) del Codice, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche **e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.);** è fatta eccezione, **nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili** tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

b7) **realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo.** I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, **e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.**

Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e

	<p>recuperata.</p> <p>Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.</p>
<p><i>Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi</i></p>	<p><i>Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi</i></p> <p>a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.</p>
<p><i>Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica</i></p> <p>1. La Regione d'intesa con il Ministero può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>	<p><i>Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica</i></p> <p>1. La Regione d'intesa con il Ministero, anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR, può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p>
	<p><i>Art. 98 bis Coordinamento con altri strumenti di pianificazione</i></p> <p>1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, ivi compresi i Piani regolatori ASI, devono conformarsi agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive del PPTR a norma dell'art. 145 del Codice.</p> <p>2. Per gli strumenti di pianificazione vigenti dovrà verificarsi la coerenza degli stessi con gli obiettivi di qualità del PPTR, attraverso un procedimento che ha avvio con la convocazione, da parte dell'Ente interessato, di una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Qualora nel termine di un anno dall'entrata in vigore del PPTR l'Ente non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione.</p> <p>3. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della prima seduta.</p> <p>4. Si osservano le norme procedurali previste dalla specifica normativa di settore.</p> <p>5. Nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nei commi precedenti, le disposizioni del PPTR prevarranno sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti di pianificazione territoriale.</p>

1. In accoglimento delle osservazioni dell'ANCI e degli operatori di categoria, inerenti alla realizzazione di piscine private nelle aree pertinenziali di costruzioni edificate in pietra a secco" - PPTR – ultimo periodo punto 4.5_L'organizzazione degli spazi esterni "Linee Guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia" (elaborato 4.4.4), il periodo è stato così modificato:

" al fine di limitare l'introduzione di modificazioni geomorfologiche e impermeabilizzazioni di suolo permanenti e di trasformazioni paesaggistiche con elementi estranei alla tradizione rurale e relativi annessi e servizi, nelle aree pertinenziali di costruzioni edificate in pietra a secco ad uso privato potranno essere previste piscine di piccole dimensioni, e comunque mai superiori a 75 mq, solo se al servizio di un certo numero di abitazioni, o ricadenti nelle pertinenze di manufatti a destinazione turistico-produttiva (aziende agrituristiche, centri sportivi, ecc.); non superiori a 40 mq per singole unità immobiliari; tali piscine dovranno essere concepite con forma semplice, fondo realizzato preferibilmente con materiali di colore terrigeno (beige, ocra o marrone)e cotico erboso negli immediati dintorni realizzato con essenze mediterranee, tipo cynodon, agropyron, ecc., costruttivamente simili alle vasche per la raccolta di acqua piovana, denominate comunemente 'fogge', tipiche della tradizione della Valle dei Trulli, da disporre in modo da assecondare la trama territoriale determinata dall'orografia e dai muretti a secco.

Per quanto riguarda le piscine nelle aree pertinenziali di costruzioni edificate in pietra a secco ad uso privato collettivo si rimanda alla LR n.35/2008. Anche in tali casi le piscine dovranno essere concepite con forma semplice, fondo realizzato preferibilmente con materiali di colore terrigeno (beige, ocra o marrone)e cotico erboso negli immediati dintorni realizzato con essenze mediterranee, tipo cynodon, agropyron, ecc., costruttivamente simili alle vasche per la raccolta di acqua piovana, denominate comunemente 'fogge', tipiche della tradizione della Valle dei Trulli, da disporre in modo da assecondare la trama territoriale determinata dall'orografia e dai muretti a secco."
2. Nelle stesse Linee guida, in accoglimento delle osservazioni dell'ANCI, *dopo il quinto periodo, prima del capoverso "Non sono consentiti, inoltre, piani interrati..." del paragrafo Criteri per la qualificazione degli interventi di ampliamento – punto 4.2 si aggiunge il periodo di seguito riportato:*

"In caso di ampliamento in accostamento a manufatti con copertura a trullo, si possono realizzare altezze maggiori del corpo a farsi rispetto all'imposta basamentale del fabbricato esistente per analogia con manufatti antichi ricadenti nell'agro del Comune dell'area di progetto. Gli elaborati progettuali dovranno comprendere documentazione grafica (rilievi ecc.) e fotografica del manufatto di riferimento, e uno studio critico della modalità di aggregazione.
3. Nelle stesse Linee guida punto 4.2 pag. 9 *"Qualora gli strumenti urbanistici comunali vigenti lo consentano, sarà possibile realizzare ampliamenti 'una tantum' finalizzati al loro adeguamento a scopo residenziale o residenziale-turistico nel rispetto della misura massima ivi prevista e, comunque, non superiore a 75 mc"*
4. Nelle Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6), al punto 2 cap. 3 *rimane solo il seguente periodo: "Sarà possibile effettuare ampliamenti dei manufatti nella misura prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti"4.2 pag.*
5. In tutti gli elaborati delle Linee guida 4.4.1 sulla "Progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili", per la *Struttura Idrogeomorfologica, Componenti idrologiche (Beni Paesaggistici Territori Costieri (300m), Beni Paesaggistici Territori Contermini ai Laghi (300 m), Beni Paesaggistici Fiumi Torrenti e Corsi d'acqua (150 m), Ulteriori contesti Reticolo idrografico di*

connessione della RER (100m), si estende, agli edifici esistenti, la possibilità di realizzare impianti da fonte idraulica secondo le seguenti modalità:

Idraulica e Geotermia: "impianti alimentati da fonte idraulica e di geotermia a bassa entalpia realizzati in edifici esistenti, ecc."

Si è inoltre ridefinito lo strato informativo relativo ai prati e pascoli naturali, anche in relazione alle modifiche normative sopra riportate.

E' stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2014, n. 1503 "Approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", riguardante:

- Vallone Incoronata (Comune di Mattinata, FG)
- Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo (Comune di ORTANOVA, FG)
- Torrente Valenzano, Canale deviatore (Comune di Bari) - Torrente Montrone, Canale deviatore (Comune di Bari - Torrente Picone, Canale deviatore (Comune di Bari)
- Lama Lamasinata, Canale deviatore (Comune di Bari)
- Torrente Valenzano, Canale deviatore (Comune di Valenzano, BA)
- Torrente Montrone (Comune di Valenzano, BA)
- Lama Lamasinata (Comune di Toritto, BA)
- Torrente Impalata - Canale deviatore (Comune di Monopoli, BA)
- Fiume Grande (Comune di Brindisi)
- Fosso Canale (Comune di Mesagne, BR)
- Canale La Cicena (Comuni di Carosino e Monteiasi, TA)